

## Condizioni Generali di Contratto per la certificazione CE dei dispositivi di protezione individuale (DPI) del piede e della mano

Fra

**ANCI Servizi s.r.l. sezione CIMAC,  
Corso Giacomo Brodolini n. 19,  
27029 Vigevano (PV)** (in seguito il "Certificatore")

e

(in seguito il "Fabbrikante")

(qui in seguito indicati anche come "Parti" o "Parte", a seconda del contesto)

### **1. OGGETTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano la modalità di rilascio della certificazione CE nell'ambito della Direttiva 89/686/CEE recepita con Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992 inerente i Dispositivi di protezione individuale (in seguito DPI) del piede e della mano, fra il Fabbrikante e l'Organismo di Certificazione CE, in conformità al proprio Regolamento di certificazione.
- 1.2 Le presenti Condizioni Generali di Contratto rimandano per le parti non specificatamente riportate, al Regolamento di certificazione CE di cui fanno parte integrante. Per la definizione di "Fabbrikante" si rimanda allo stesso Regolamento.
- 1.3 Le presenti Condizioni Generali di Contratto prevalgono su ogni altro termine in contrasto contenuto o richiamato in ogni preventivo, bolla di consegna, lettera di vettura, conferma d'ordine dell'Organismo di certificazione CE, nonché su ogni differente uso o pratica commerciale, salvo espressa deroga per iscritto sottoscritta da entrambe le Parti.

### **2. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE**

- 2.1 L'Organismo rilascerà l'attestato di Certificazione CE, preliminare alla produzione dei DPI, solo a seguito del completo e puntuale ricevimento di quanto richiesto al Fabbrikante ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Contratto e del proprio Regolamento.
- 2.2 Per ottenere l'attestato di Certificazione CE, il Fabbrikante deve presentare domanda utilizzando il relativo modulo accompagnato dalla documentazione tecnica di costruzione ivi indicata.
- 2.3 Nel caso di prima domanda, inoltre dovranno essere allegati:
- a) certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente da cui risulti l'iscrizione nei registri delle imprese ed indichi la persona che ha la legale rappresentanza della società;
- b) dichiarazione, con la quale il legale rappresentante dichiara, sotto la sua responsabilità, che la società si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo (se non già riportata all'interno del certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente).
- Qualora il Fabbrikante risieda in un altro paese della Comunità Europea deve presentare analoghe attestazioni rilasciate dalla relativa autorità competente.
- Qualora il Fabbrikante risieda in un Paese al di fuori della Comunità Europea, deve designare un proprio mandatario stabilito all'interno della stessa.

- 2.4 La domanda deve essere corredata da una campionatura di esemplari di DPI secondo quanto previsto dal Regolamento di certificazione.

### **3. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE**

- 3.1 A seguito dell'esame della documentazione ricevuta, della sua valutazione positiva, nonché dell'esito favorevole delle prove di laboratorio effettuate (ai sensi dell'art. 7 commi 5,6 e 7 del D.Lgs. 475/92) sui campioni consegnati, l'Organismo rilascerà l'attestato di Certificazione CE attestante che il modello di DPI è stato realizzato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 475/1992.
- 3.2 In caso di esito negativo degli accertamenti relativi alla documentazione tecnica di costruzione e/o delle prove sulla campionatura, l'Organismo di Certificazione CE redige un documento contenente i motivi del mancato accoglimento della domanda di certificazione. Il Fabbrikante non potrà presentare una nuova domanda di certificazione allo stesso o a qualsiasi altro organismo di controllo a meno che non abbia apportato al modello le modifiche eventualmente indicate nella comunicazione alle norme di riferimento o ai requisiti essenziali di cui all'allegato II del D.Lgs. 475/1992.
- 3.3 Qualora il Fabbrikante intendesse apportare modifiche ad un modello di DPI già oggetto di attestato di Certificazione CE da parte dell'Organismo, il Fabbrikante farà apposita richiesta utilizzando la relativa modulistica corredata dalla documentazione tecnica necessaria.

### **4. DIRITTI DEL FABBRICANTE**

- 4.1 Ogni Fabbrikante che operi nella progettazione, fabbricazione e commercializzazione dei DPI del piede e della mano può avere libero accesso alla certificazione, senza alcun tipo di discriminazione e senza che in tale modo siano poste in atto indebite condizioni di qualunque tipo.
- 4.2 Il Fabbrikante ha il diritto di ricevere dall'Organismo di Certificazione CE tutte le informazioni connesse all'attività di certificazione e relative procedure.
- 4.3 Il Fabbrikante ha il diritto di ricevere dall'Organismo di Certificazione CE tutte le informazioni connesse alle eventuali modifiche dei requisiti di certificazione.
- 4.4 Il Fabbrikante ha il diritto di ricevere tempestivamente dall'Organismo di Certificazione CE ogni comunicazione inerente non conformità riscontrate sia rispetto alle prove che alle valutazioni.
- 4.5 Il Fabbrikante, nel caso di DPI di III Categoria, ha il diritto di scegliere tra le procedure date dal modulo C2 (conformità al tipo basata sul controllo interno sulla produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali) e il modulo D (conformità basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione).
- 4.6 Il Fabbrikante ha il diritto di dare evidenza dell'ottenimento dell'attestato di certificazione CE del DPI, purché faccia sempre corretto riferimento alla certificazione ottenuta.
- 4.7 Il Fabbrikante ha il diritto di riprodurre l'attestato di Certificazione CE purché esso sia riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE".
- 4.8 Il Fabbrikante ha il diritto di riprodurre i rapporti di prova relativi all'attestato di Certificazione CE purché essi siano riprodotti integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE".
- 4.9 Il Fabbrikante ha il diritto di richiedere all'Organismo di Certificazione CE copia di attestati di certificazione e relativi rapporti di prova, nell'ambito delle condizioni del Tariffario.
- 4.10 Il Fabbrikante ha il diritto di manifestare reclami e presentare ricorsi rispetto all'attività di certificazione CE con le modalità descritte nelle presenti Condizioni.
- 4.11 Il Fabbrikante ha diritto a rinunciare alla certificazione CE secondo i casi e le modalità previste dal Regolamento.

**5. IMPEGNI DEL FABBRICANTE**

- 5.1 Il Fabbricante s'impegna a produrre i DPI oggetto della certificazione CE in conformità al fascicolo tecnico.
- 5.2 Il Fabbricante terrà informato l'Organismo di Certificazione CE di ogni cambiamento che riguardi sia la propria ragione sociale, sia gli elementi caratteristici richiamati nel campo di applicazione del certificato;
- 5.3 Il Fabbricante conserverà l'attestato di Certificazione CE e la relativa documentazione tecnica al fine di esibirli, a richiesta, all'Organismo di controllo o all'Amministrazione di Vigilanza competenti.
- 5.4 Il Fabbricante utilizzerà l'attestato di certificazione CE unicamente per quei prodotti per cui è stata rilasciata la certificazione, mantenendo una precisa distinzione tra i prodotti certificati e non.
- 5.5 Il Fabbricante garantirà che la marcatura CE sia apposta in accordo ai requisiti della Direttiva e non sia associata e/o confusa con altri tipi di marchi di prodotto o di Sistema Qualità – se applicabile.
- 5.6 Il Fabbricante informerà l'Organismo di Certificazione CE di ogni modifica relativa al prodotto, al luogo/processo di fabbricazione e, se pertinente (per i DPI di III categoria) del Sistema Qualità se suscettibile di compromettere la conformità del prodotto stesso ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza prescritti dalla Direttiva 89/686/CEE.
- 5.7 Il Fabbricante accetterà, a proprie spese, le visite ispettive e/o le prove che si rendano necessarie per mantenere valida la certificazione compresi audit supplementari anche a seguito di modifiche attinenti il prodotto o il processo produttivo.
- 5.8 Il Fabbricante manterrà una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza relativi alla conformità dei modelli certificati rispetto ai requisiti delle norme armonizzate di riferimento, e renderà disponibile su richiesta dell'Organismo di certificazione CE tali registrazioni,
- 5.9 Il Fabbricante notificherà immediatamente all'Organismo di certificazione CE tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali sospensioni o revocche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relativamente al prodotto oggetto della certificazione.
- 5.10 Il Fabbricante notificherà immediatamente all'Organismo di certificazione CE eventuali procedimenti legali in corso inerenti il prodotto oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla legge, e terrà informato l'Organismo sugli sviluppi di tali procedimenti.
- 5.11 Il Fabbricante metterà a disposizione dell'Organismo di certificazione CE tutto quanto necessario per lo svolgimento delle attività di valutazione, inclusa la documentazione e l'accesso alle aree di lavoro e immagazzinamento.
- 5.12 Il Fabbricante si impegna ad adottare e documentare le opportune azioni correttive, a seguito dei reclami o di ogni carenza rilevata nei prodotti che abbiano effetto sulla conformità ai requisiti della certificazione CE.
- 5.13 In ogni caso, il Fabbricante si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento di certificazione CE, per quanto allo stesso applicabili, dichiarando con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali di esserne a conoscenza e di accettarle integralmente.
- 5.14 Nel caso di DPI di III Categoria, il Fabbricante si impegna a permettere lo svolgimento dei controlli di produzione ai sensi degli artt. 8, 9, 10 del D.Lgs. 475/1992.
- 5.15 Il Fabbricante si impegna a effettuare e comunicare nei modi previsti dall'Organismo di certificazione CE le azioni correttive connesse alle non conformità del Sistema di qualità.
- 5.16 Il Fabbricante conosce ed accetta espressamente le ipotesi di rinuncia, ritiro, revoca, sospensione dell'attestato di certificazione CE e audit supplementari, così come indicato nel Regolamento di certificazione CE.
- 5.17 Il Fabbricante, a seguito di una sospensione o ritiro della certificazione, sospenderà immediatamente o eliminerà la marcatura dai prodotti.
- 5.18 Il Fabbricante, a richiesta, presenterà il resoconto delle attività di certificazione CE dell'Organismo.

**6. RESPONSABILITÀ CIVILE E CONTRATTUALE**

- 6.1 L'Organismo a seguito del rilascio dell'attestato di certificazione CE non risponderà per inadempimenti, inadeguatezze, o danni compiuti dal o comunque imputabili al Fabbricante. L'ottenimento dell'attestato di Certificazione CE non libera il Fabbricante dall'osservanza degli obblighi di legge connessi ai prodotti, processi e servizi forniti, né dagli obblighi contrattuali assunti verso terzi.
- 6.2 Eventuali modifiche organizzative o strutturali attuate dal Fabbricante nella propria azienda per accedere all'attestato di certificazione CE restano a suo esclusivo carico senza alcun onere da parte dell'Organismo.
- 6.3 In ogni caso, il Fabbricante si impegna sin da ora a mallevare l'Organismo di Certificazione CE per qualsiasi richiesta che allo stesso potesse provenire da terzi con riferimento all'attività prestata nei confronti del Fabbricante, nonché a tenere indenne l'Organismo di Certificazione CE da ogni danno o pagamento che questi dovesse sopportare con riferimento all'attività oggetto del presente contratto,
- 6.4 Il Fabbricante riconosce espressamente che l'attestato di Certificazione CE sarà rilasciato dall'Organismo esclusivamente al ricorrere di tutte le necessarie condizioni di legge, e che l'eventuale mancata emissione del Certificato, ovvero la successiva sospensione e ritiro, in quanto dovute alla mancanza di requisiti dei DPI o del Fabbricante legalmente previsti, non comporta alcuna responsabilità dell'Organismo né un inadempimento dello stesso.
- 6.5 Il Fabbricante si impegna a non modificare in alcun modo l'attestato di Certificazione CE ovvero i rapporti di prova, nemmeno in copia.
- 6.6 L'Organismo non solleva il Fabbricante dall'osservanza di tutti gli obblighi di legge connessi ai DPI, né dagli obblighi contrattuali tra il Fabbricante ed i propri clienti.
- 6.7 Trascorsi 60 giorni senza che pervenga l'accettazione richiesta, il materiale precedentemente consegnato verrà eliminato e non si potrà addurre all'Organismo alcuna responsabilità.

**7. TARIFFE E PAGAMENTO**

- 7.1 Le tariffe per l'attività contemplata nelle presenti Condizioni Generali di Contratto sono determinate nel tariffario pubblicato dall'Organismo nel proprio sito Internet e/o nell'offerta specifica che verrà concordata tra le parti ed allegata al presente contratto.
- 7.2 Il Fabbricante riconosce il diritto dell'Organismo ad apportare univocamente modifiche alle tariffe del servizio; tali modifiche saranno tuttavia applicabili esclusivamente alle richieste pervenute successivamente alla data delle stesse. Il Fabbricante dichiara che la pubblicazione delle tariffe sul sito internet dell'Organismo costituisce modalità idonea di portare il Fabbricante stesso a conoscenza delle medesime.
- 7.3 Gli eventuali sconti concordati saranno indicati nell'offerta specifica allegata.
- 7.4 Il pagamento avverrà tempestivamente dietro presentazione della fattura da parte dell'Organismo. In caso di ritardato pagamento, si applicano le disposizioni di cui al DLgs. 231/2002 (*ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*).
- 7.5 In caso di mancato pagamento, anche solo parziale, l'Organismo si riserva il diritto di sospendere le attività di accettazione della domanda, di rilascio dell'attestato di Certificazione CE e del relativo mantenimento, senza alcuna responsabilità nei confronti del Fabbricante o di terzi.

**8. DURATA DEL CONTRATTO**

- 8.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplineranno tutte le richieste provenienti dal Fabbricante e rivolte all'Organismo, salvo successive modifiche od integrazioni, ovvero differente accordo tra le Parti espressamente redatto per iscritto.

- 8.2 Qualsiasi cambiamento sostanziale nella struttura organizzativa di una delle Parti ovvero qualsiasi altro evento, che possa mettere in dubbio la solvibilità della stessa, autorizza l'altra Parte a recedere dal presente contratto ed a non dare seguito a richieste anche se già emesse, con effetto immediato e senza responsabilità, tramite invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 8.3 In caso di violazione da parte del Fabbricante delle disposizioni di cui agli Artt. 2, 4, 6, 10 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, l'Organismo di Certificazione CE avrà il diritto di recedere con effetto immediato dal presente contratto ed a non dare seguito alle richieste anche se già inoltrate, senza responsabilità e salvo il diritto al risarcimento del danno subito, tramite invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

## 9. RICORSI E RECLAMI

- 9.1 Ogni ricorso contro le decisioni in materia di concessione, sospensione o revoca della Certificazione CE, deve essere rivolto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione, all'Organismo che lo prende in esame secondo le modalità previste, concludendolo entro 90 giorni dalla ricezione del ricorso stesso.
- 9.2 Ogni reclamo o riserva relativo all'operato del gruppo di verifica dell'Organismo deve essere inoltrato al Responsabile della Certificazione CE, che lo prende in considerazione in conformità alle proprie procedure, dandone risposta entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione.
- 9.3 I termini di cui ai precedenti punti 8.1 e 8.2 non sono da considerarsi perentori, ed un eventuale mancato riscontro non può in ogni caso essere interpretato come accoglimento del ricorso, reclamo, o riserva.

## 10. CAUSE SOPRAVVENUTE

- 10.1 Qualora le condizioni di una richiesta ovvero il prezzo del servizio come individuato ai sensi del precedente punto 7 siano modificati da una disposizione di legge o di regolamento, ciascuna Parte si riserva il diritto di annullare o modificare le richieste ovvero il prezzo del servizio, senza pregiudizio per i propri interessi e diritti nei confronti dei servizi già resi ed accettati.

## 11. PRIVACY E RISERVATEZZA

- 11.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte riconosce di avere ricevuto idonea informativa in conformità alle disposizioni di cui al DLgs. 196/2003, ed acconsente al trattamento dei propri dati personali nei limiti e con le modalità ammesse dalla normativa applicabile.
- 11.2 Il presente Contratto, le domande di certificazione, nonché ogni altra informazione o materiale fornito ad una Parte da (o per conto dell') altra sono considerati strettamente riservati e non potranno essere comunicati (in tutto o in parte) a terzi senza previo consenso scritto della parte che ha comunicato tali informazioni o fornito detto materiale. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente punto, la Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra di ogni danno che a questa sia potuto derivare, compresi i profili di

proprietà intellettuale. Tali condizioni non si applicano nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992 per le attività di Vigilanza delle amministrazioni dello Stato o in caso di procedimenti legali; in tal caso l'Organismo si impegna a darne comunicazione al Fabbricante.

- 11.3 L'obbligo di riservatezza di cui al punto precedente continuerà anche dopo il termine per qualsiasi Causa del presente Contratto.
- 11.4 L'obbligo di riservatezza di cui al punto 11.2 non si applica alla pubblicità dell'ottenimento dell'attestato di certificazione CE, ed ai relativi rapporti di prova, nonché alle ipotesi di cui all'art. 7, comma 10 D.Lgs. 475/1992.

## 12. COMUNICAZIONI

- 12.1 Qualsiasi comunicazione rilevante dovrà essere inviata per iscritto tramite posta raccomandata o telefax (con ricevuta) o e-mail con ricevuta di ritorno, ovvero consegnata a mano.

## 13. FORO COMPETENTE E DIRITTO APPLICABILE

- 13.1 Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione del presente Contratto e/o al rapporto in essere tra l'Organismo di Certificazione CE ed il Fabbricante, e qualsiasi controversia relativa alle obbligazioni che dagli stessi discendono, sarà sottoposto a tentativo di conciliazione obbligatoria avanti la Commissione di Conciliazione della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano, dietro domanda congiunta delle parti, che si impegnano sin da ora in tal senso.
- 13.2 Qualora il tentativo di cui al punto precedente non avesse esito positivo, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
- 13.3 Il presente Contratto è regolato dal diritto italiano.

## 14. DISPOSIZIONI FINALI

- 14.1 Il mancato esercizio di ciascuna parte dei diritti derivanti dal presente Contratto (e, più in generale dei propri diritti) non costituirà una rinuncia a tali diritti né opererà in modo tale da impedire l'esercizio futuro.
- 14.2 Qualora alcuna delle previsioni del presente Contratto dovesse risultare o divenire invalida o inefficace, le altre disposizioni ivi contenute resteranno pienamente valide ed efficaci; in tal caso, le Parti negozieranno in buona fede una nuova formulazione che abbia un effetto economico il più possibile analogo alla precedente disposizione. In caso di mancato accordo, troveranno applicazione le disposizioni di legge che disciplinano la materia oggetto della previsione invalida o inefficace.
- 14.3 Qualsiasi modifica al presente Contratto dovrà essere redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

Data: \_\_\_\_\_

**ANCI Servizi s.r.l. sezione CIMAC**  
(Timbro e firma)

**Il Fabbricante**  
(Timbro e firma)

*Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni generali, il Fabbricante dichiara di accettarle e di esserne a conoscenza; il Fabbricante si impegna inoltre a rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento di certificazione CE, per quanto allo stesso applicabili.*

*Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 cc., le Parti approvano espressamente le clausole 5 (Impegni del Fabbricante), 6 (Responsabilità garanzia civile e contrattuale), 7 (Tariffe e pagamento), 9 (Ricorsi e reclami), 13 (Foro competente e diritto applicabile).*

**ANCI Servizi s.r.l. sezione CIMAC**  
(Timbro e firma)

**Il Fabbricante**  
(Timbro e firma)